



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

PARTE SPECIALE e VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICE

PARTE I - PREMESSE

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 | Funzioni ed obiettivi della Parte speciale | 4 |
| Art. 2 | L'attività sociale esercitata da Masoenergia S.r.l. | 4 |
| Art. 3 | Individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati | 6 |

PARTE II - REATI PRESUPPOSTI e VALUTAZIONE DEI RISCHI

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 4 | Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 4.1 | Tipologia dei reati | 7 |
| 4.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 11 |
| 4.3 | Aree di rischio | 13 |
| 4.4 | Principi generali di comportamento | 13 |
| 4.5 | Protocolli specifici | 14 |
| 4.6 | Procedure | 16 |
| Art. 5 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 5.1 | Tipologia dei reati | 17 |
| 5.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 20 |
| 5.3 | Aree di rischio e procedure | 20 |
| Art. 6 | Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 6.1 | Tipologia dei reati | 21 |
| 6.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 24 |
| 6.3 | Aree di rischio e procedure | 25 |
| Art. 7 | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 7.1 | Tipologia dei reati | 25 |
| 7.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 27 |
| 7.3 | Aree di rischio e procedure | 27 |
| Art. 8 | Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 8.1 | Tipologia dei reati | 27 |
| 8.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 29 |
| 8.3 | Aree di rischio e procedure | 29 |
| Art. 9 | Reati societari (art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001) | |
| 9.1 | Tipologia dei reati | 29 |

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 32 |
| 9.3 | Aree di rischio | 34 |
| 9.4 | Principi generali di comportamento | 35 |
| 9.5 | Protocolli specifici | 37 |
| 9.6 | Procedure | 39 |
| Art. 10 | <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 10.1 | Tipologia dei reati | 41 |
| 10.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 47 |
| 10.3 | Aree di rischio e procedure | 47 |
| Art. 11 | <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 11.1 | Tipologia dei reati | 48 |
| 11.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 48 |
| 11.3 | Aree di rischio e procedure | 48 |
| Art. 12 | <i>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 12.1 | Tipologia dei reati | 49 |
| 12.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 51 |
| 12.3 | Aree di rischio e procedure | 52 |
| Art. 13 | <i>Abusi di mercato (art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 13.1 | Tipologia dei reati | 52 |
| 13.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 53 |
| 13.3 | Aree di rischio e procedure | 53 |
| Art. 14 | <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 14.1 | Tipologia dei reati | 53 |
| 14.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 54 |
| 14.3 | Aree di rischio | 54 |
| 14.4 | Protocolli specifici | 55 |
| 14.5 | Procedure | 56 |
| Art. 15 | <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 15.1 | Tipologia dei reati | 56 |
| 15.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 57 |
| 15.3 | Aree di rischio | 58 |
| 15.4 | Principi generali di comportamento | 58 |
| 15.5 | Protocolli specifici | 59 |
| Art. 16 | <i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 16.1 | Tipologia dei reati | 60 |
| 16.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 62 |
| 16.3 | Aree di rischio e procedure | 62 |
| Art. 17 | <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 17.1 | Tipologia dei reati | 62 |
| 17.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 65 |
| 17.3 | Aree di rischio e procedure | 66 |
| Art. 18 | <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 18.1 | Tipologia dei reati | 67 |
| 18.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 67 |
| 18.3 | Aree di rischio e procedure | 67 |
| Art. 19 | <i>Reati in materia ambientale (art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 19.1 | Tipologia dei reati | 67 |

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 73 |
| 19.3 | Aree di rischio, protocolli e procedure | 74 |
| Art. 20 | <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 20.1 | Tipologia dei reati | 75 |
| 20.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 76 |
| 20.3 | Aree di rischio e procedure | 76 |
| Art. 21 | <i>Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 21.1 | Tipologia dei reati | 76 |
| 21.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 77 |
| 21.3 | Aree di rischio e procedure | 77 |
| Art. 22 | <i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 22.1 | Tipologia dei reati | 77 |
| 22.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 78 |
| 22.3 | Aree di rischio e procedure | 78 |
| Art. 23 | <i>Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 23.1 | Tipologia dei reati | 78 |
| 23.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 80 |
| 23.3 | Aree di rischio | 81 |
| 23.4 | Principi generali di comportamento | 81 |
| 23.5 | Protocolli specifici | 82 |
| Art. 24 | <i>Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 24.1 | Tipologia dei reati | 83 |
| 24.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 87 |
| 24.3 | Aree di rischio e procedure | 87 |
| Art. 25 | <i>Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 25.1 | Tipologia dei reati | 87 |
| 25.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 89 |
| 25.3 | Aree di rischio e procedure | 90 |
| Art. 26 | <i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001)</i> | |
| 26.1 | Tipologia dei reati | 90 |
| 26.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 90 |
| 26.3 | Aree di rischio e procedure | 91 |
| Art. 27 | <i>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)</i> | |
| 27.1 | Tipologia dei reati | 91 |
| 27.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 92 |
| 27.3 | Aree di rischio e procedure | 93 |
| Art. 28 | <i>Reati transnazionali (L. n. 146/2006)</i> | |
| 28.1 | Tipologia dei reati | 93 |
| 28.2 | Tabelle valutazione del Rischio | 96 |
| 28.3 | Aree di rischio e procedure | 96 |

PARTE I - PREMESSE

Art. 1 - Funzioni e obiettivi della Parte speciale

La parte speciale del presente Modello 231 si propone di:

- a) individuare, previa rappresentazione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i cd. "reati presupposti", ai sensi del D. Lgs. n. 231/01;
- b) evidenziare ai Destinatari del Modello 231 quali comportamenti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di Masoenergia S.r.l., delle sanzioni previste dallo stesso Decreto;
- c) disciplinare i comportamenti richiesti dal Modello 231, al fine specifico di prevenire la commissione dei predetti reati.

Obiettivo della Parte speciale è pertanto l'individuazione di un insieme di regole che non possa essere eluso, se non in modo fraudolento, contrariamente alla volontà e alle misure organizzative che reggono lo svolgimento dell'attività (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 231/2001).

Come si avrà modo di leggere nel prosieguo, vista l'attività svolta da Masoenergia S.r.l., si anticipa che il rischio di commissione di taluni dei reati presupposti è stato ritenuto nullo o remoto. Tali reati sono stati comunque inseriti nel presente documento, al fine di consentire - in ogni caso - ai Destinatari del Modello 231 di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza "sopravvenuta", ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene, invece, la valutazione dei reati contemplati dal Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", si rimanda invece al documento "*Misure di prevenzione delle corruzione integrative del Modello 213*", anch'esso allegato e parte integrante del Modello 231 della Società per i motivi ivi descritti.

Art. 2 - L'attività sociale esercitata da Masoenergia S.r.l.

La predisposizione di norme di condotta, protocolli e procedure richiede un preliminare censimento delle aree societarie a rischio, per l'individuazione dei settori aziendali astrattamente interessati dai reati presupposti.

In proposito, va opportunamente rilevato come non appaia in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo capace di eliminare completamente l'eventualità di situazioni di rischio; tuttavia, l'obiettivo che la Società si propone di perseguire è quello di ridurre in modo significativo il rischio di verifica dei presupposti di applicazione della responsabilità amministrativa.

In termini metodologici di carattere generale, al fine di realizzare efficacemente una mappatura del rischio aziendale, occorre preliminarmente identificare l'oggetto sociale della Società, per poi procedere ad enucleare le singole aree a rischio, sì da elaborare un modello di salvaguardia che si attagli alla specifica realtà e che appaia in concreto idoneo a ridurre le probabilità di commissione dei reati sanzionati.

Ciò posto, come già descritto nella parte generale (articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) da

intendersi interamente richiamati), Masoenergia S.r.l. è una Società di capitali a responsabilità limitata avente per oggetto la produzione e la vendita di energia da fonte idroelettrica attraverso due impianti presenti rispettivamente nei Comuni di Telve e di Scurelle (TN), nonché le ulteriori attività accessorie e strumentali previste all'art. 2 dello Statuto.

Il suo sistema di governo ed il suo funzionamento sono assicurati dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci, ove risultano presenti sia azionisti di natura pubblica qualificati come Comuni enti locali ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Comune di Telve per il 33,75%; Comune di Scurelle per il 32,50%), che azionisti di natura privata, sia persone fisiche che giuridiche (Dolomiti Energia Hydro Power S.r.l. per il 26,25%; Azienda Consorziali Servizi Municipalizzati S.p.a. per il 7,50%);
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, tra cui il Presidente, il Vicepresidente e un Consigliere;
- c) il Sindaco Unico.

Non risultano nominati direttori, institori e/o procuratori.

Non risultano, altresì, forme di lavoro di tipo subordinato o collaborazioni di tipo coordinato e continuativo prestate a favore della Società.

In conseguenza di ciò, le attività gestorie esercitate direttamente dagli Amministratori esauriscono le attività eseguite internamente dalla Società.

Risultano invece esternalizzate le principali funzioni legate alla produzione dell'energia, tra cui:

- conduzione tecnica delle centrali;
- pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, terreni, invasi, canali e vasche di carico di pertinenza degli impianti;
- pulizia dei locali che ospitano le apparecchiature;
- gestione e controllo dell'impianto di centrale e dell'opera di presa;
- controllo degli scarichi di erogazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e delle portate di DMV effettivamente rilasciate;
- telecontrollo e telecomando dell'impianto presidiato H24 per 365 giorni all'anno;
- predisposizione documentazione e modulistica necessaria per i corretti adempimenti amministrativi, contabili e fiscali e quanto altro previsto dalle Leggi che regolano la materia;
- gestione di eventuali reclami in garanzia e rapporti con le compagnie assicurative;
- scadenziario delle verifiche periodiche degli apparati a norma di legge (impianti terra, taratura contatori, ecc.);
- gestione del protocollo interno con archiviazione digitale della documentazione e della corrispondenza;
- emissione di fatture di vendita e gestione delle fatture in entrata, gestione rapporti con lo studio contabile;
- elaborazione mensile del prospetto dei pagamenti;
- stesura ed invio delle relazioni richieste dai vari enti quali PAT, GSE, Comuni, ecc..

Art. 3 - Individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'area nell'ambito della quale potrebbe verificarsi la commissione dei reati presupposti sia quella ricompresa nel perimetro dei succitati organi statutari.

Per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D. Lgs. n. 231/01, illustrando così i principi generali a cui i succitati soggetti devono attenersi per una corretta applicazione del Modello 231.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi, ove necessario, troveranno riscontro, in modo maggiormente dettagliato, in specifiche procedure aziendali coerenti con l'attuale disciplina generale in materia, salvo il dovere di informazione all'Organismo di Vigilanza.

PARTE II - REATI PRESUPPOSTI e VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente documento è contenuto l'elenco degli illeciti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, con la connessa valutazione del rischio misurata in base ai seguenti fattori:

- ***probabilità di verifica***

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = impossibile
- 1 = improbabile
- 2 = poco probabile
- 3 = probabile
- 4 = molto probabile

- ***possibile danno derivante dalla realizzazione del fatto***

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = inesistente
- 1 = marginale
- 2 = significativo
- 3 = molto dannoso
- 4 = compromissione continuità aziendale

- ***vulnerabilità aziendale, intesa come debolezza organizzativa che può essere sfruttata per commettere il reato***

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

- 0 = non vulnerabile
- 1 = poco vulnerabile
- 2 = vulnerabile
- 3 = molto vulnerabile
- 4 = priva di difesa

- **RISCHI DI REATO conseguenti**

Il giudizio è stato espresso con valori compresi tra zero e quattro, con i seguenti significati:

0 = nessun rischio

1 = rischio marginale

2 = rischio significativo

3 = rischio notevole

4 = rischio di compromissione della continuità aziendale

Art. 4 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/2001)

4.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

1. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

3. Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

5. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

10. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

11. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

(...).

12. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

13. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

14. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).

15. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della

reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

16. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

17. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

18. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

19. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il

possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi

20. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

21. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

4.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubbico (art. 316 bis c.p.) | | |
| 2 | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 2 | 1 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 3 | Concussione (art. 317 c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto "reato tipico" riferito dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che realizza la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) |
| 5 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) |
| 6 | Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) |
| 8 | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) |
| 9 | Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) |
| 10 | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.) |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] |
| 18 | Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024] |
| | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante |
| 2 | 3 |
| Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 |

Il reato è stato così valutato in quanto "reato tipico" riferito dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che realizza la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 | Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) |
| | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante |
| 0 | 0 |
| Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto "reato tipico" riferito dal Legislatore ai soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, senza previsione di condanna nei confronti della parte privata che realizza la condotta descritta dalla norma incriminatrice.

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) |
| 12 | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) |
| 13 | Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.) |
| | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante |
| 1 | 2 |
| Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 2 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] |
| 16 | Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] |
| 17 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] |
| 19 | Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] |
| 20 | Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] |
| 21 | Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024] |
| | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante |
| 0 | 0 |
| Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 |

4.3 Aree di rischio

In considerazione dei rapporti che Masoenergia S.r.l. intrattiene, in ragione della propria attività, con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio sono - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti:

- a) negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a bandi o con soggetti privati;
- b) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- c) richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;
- d) gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; Vigili del Fuoco; Guardia di Finanza; Ispettorato del Lavoro; Enti pubblici locali e altre PA).

I reati maggiormente riferibili a quest'area sono quelli di **corruzione e di istigazione alla corruzione**, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente che indice il bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione dello stesso o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione del finanziamento (truffa in danno di un ente pubblico).

Inoltre, sono da considerare i reati di corruzione tra privati nel caso di fornitura di una prestazione o di acquisto di un bene o un servizio a condizioni alterate rispetto a quelle di mercato.

Queste condotte possono generare sanzioni a carico di Masoenergia S.r.l. anche se realizzate sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la verifica dell'evento.

4.4 Principi generali di comportamento

Alla luce di quanto sopra, sono di seguito espressamente indicati i comportamenti da tenersi da parte dei Destinatari del Modello 231, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Masoenergia S.r.l., con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

Si prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie

di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto altresì divieto di:

- ricevere o effettuare donazioni o altre utilità suscettibili di valutazione economica da o a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o di clienti e fornitori;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, a clienti o fornitori privati finalizzate comunque a ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici o privati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici o con soggetti privati con i quali siano in essere contratti di vendita di servizi o acquisto di prestazioni o beni;
- falsificare documenti informatici pubblici e privati
- è fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura ad eccezione delle piccole spese correnti della Società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
- è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle aree a rischio e nelle modalità richieste dalla normativa sulla privacy.

4.5 Protocolli specifici

Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, nonché i collaboratori esterni, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dovranno inoltre uniformarsi ai protocolli di seguito indicati.

a) Con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320 e 322 c.p.:

- le relazioni con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, nonché con altri soggetti privati, non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione delle parti;
- è fatto obbligo, in ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione, operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei principi di correttezza e trasparenza;
- è fatto divieto, in ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione, di esaminare o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- è fatto divieto, in ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione, ricevere o effettuare donazioni o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- è fatto divieto, in ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione, di sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti;

-
- è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società e/o assegnare incarichi di consulenza o di addvenire a rapporti contrattuali con soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) legati a qualunque titolo ad esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative o che abbiano avallato le richieste effettuate da Masoenergia S.r.l. alla Pubblica Amministrazione;
 - qualora Masoenergia S.r.l. utilizzi un consulente o un partner, per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i soggetti che conferiscono il relativo incarico devono assicurarsi che nei confronti del consulente o del partner e del suo personale siano applicate le stesse direttive valide anche per i soggetti interni della Società.

b) Con riferimento alla fattispecie di reato prevista dall'art. 640 ter c.p.:

1. E' fatto obbligo l'adozione di password personalizzate, su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori, il soggetto cui l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale.
2. **Ai soggetti appaltatori** delle seguenti attività:
 - conduzione tecnica delle centrali;
 - gestione e controllo dell'impianto di centrale e dell'opera di presa;
 - controllo degli scarichi di erogazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e delle portate di DMV effettivamente rilasciate;
 - telecontrollo e telecomando dell'impianto presidiato H24 per 365 giorni all'anno;
 - gestione del protocollo interno con archiviazione digitale della documentazione e della corrispondenza;
 - emissione di fatture di vendita e gestione delle fatture in entrata, gestione rapporti con lo studio contabile;
 - elaborazione mensile del prospetto dei pagamenti;
 - stesura ed invio delle relazioni richieste dai vari enti quali PAT, GSE, Comuni, ecc.;

è fatto obbligo **imporre contrattualmente**, con clausola espressa di risoluzione in caso di inadempimento, le seguenti attività:

- **l'adozione di password personalizzate**, su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori, il soggetto cui l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale;
- **di tracciare quotidianamente** (o con altra periodicità espressamente motivata in contratto) **le attività compiute** a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti.

4.6 Procedure

In aggiunta ai protocolli previsti dal capitolo precedente, la Società ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire efficacemente la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, definire altresì talune procedure.

a. Con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320 e 322 c.p.:

- con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, al fine di minimizzare il rischio di eventuali patologie collusive, **ogni incontro con i rappresentanti di dette autorità deve avvenire alla presenza di almeno due amministratori** di Masoenergia S.r.l.. Dell'incontro deve essere redatto resoconto scritto a cura dei soggetti aziendali che vi hanno preso parte;
- **in via subordinata** rispetto a quanto previsto al precedente punto, gli incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza **potranno essere condotti da un solo soggetto onerato della preventiva e tempestiva segnalazione** dell'incontro in forma scritta e tracciata agli altri membri del Consiglio di Amministrazione per permettere la relativa partecipazione allo stesso;
- **i contratti con i consulenti, appaltatori** e, in generale, con qualsiasi soggetto fornitore di servizi, beni e forza lavoro, **devono contenere un'espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello 231 e l'impegno al rispetto del medesimo**, l'attestazione che i consulenti o i partner non sono mai stati implicati in procedimenti giudiziari per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; devono infine prevedere una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell'eventuale commissione da parte degli stessi dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ovvero della violazione delle previsioni del presente Modello 231 (ad esempio, clausole risolutive espresse e penali);
- **le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti e/o dai partner devono essere oggetto di puntuale verifica, attraverso il visto di conformità reso da almeno due amministratori**, al fine di accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile. Analogamente, anche l'attività di fatturazione attiva va espletata nel più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni aziendali applicabili;
- le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo attraverso previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

b. Con riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 316 bis e 316 ter c.p.:

Nel caso in cui Masoenergia S.r.l. partecipi a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici, italiani o stranieri, per l'erogazione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni, **tutte le fasi della procedura di richiesta e/o di erogazione devono essere documentate** e verificabili, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni della singola operazione e da poter individuare i soggetti coinvolti. Deve essere inoltre conservata copia della documentazione rilevante, in modo tale da rendersi possibile l'attività di controllo e di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; in particolare,

dovrà essere dato conto per iscritto:

- del soggetto pubblico a cui è stato richiesto il finanziamento;
- delle ragioni sottostanti alla richiesta di finanziamento medesima e le finalità cui il finanziamento è destinato;
- dell'ammontare del finanziamento richiesto (anche a titolo indicativo, ove non precisamente individuabile);
- degli eventuali requisiti richiesti al soggetto istante da parte del soggetto pubblico per la concessione del finanziamento (ad esempio iscrizione ad albi, possesso di un capitale minimo, rilascio di garanzie, ecc.);
- delle fasi principali della procedura;
- dell'esito della procedura.

Art. 5 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. n. 231/2001)

5.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia di informatica a trattamento illecito di dati sono:

22. Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p., in relazione agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492 e 493 c.p. c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

23. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

24. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

25. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

26. Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

27. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

28. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

29. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

-
- 30. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- 31. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
- 32. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]**
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.
- 33. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
- 34. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**
Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 35. Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]**
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità
-

5.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 22 | Falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p., in relazione agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492 e 493 c.p. c.p.) | | |
| 23 | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) | | |
| 24 | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) | | |
| 25 | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) | | |
| 26 | Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) | | |
| 27 | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) | | |
| 28 | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) | | |
| 29 | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) | | |
| 30 | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) | | |
| 31 | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) | | |
| 32 | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024] | | |
| 33 | Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) | | |
| 34 | Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) | | |
| 35 | Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 2 | 1 | 2 |

5.3 Valutazione del rischio e procedure

- Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano in maniera sensibile, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto. In ogni caso, si consiglia l'adozione di procedure in materia di sicurezza informatica e, in particolare:
 - l'archiviazione dei documenti in formato elettronico attraverso specifiche procedure, soprattutto con riferimento a documenti esistenti solo in formato elettronico che potrebbero avere valore probatorio;
 - l'adozione di un sistema di gestione documentale per protocollare e archiviare informaticamente la corrispondenza in entrata e in uscita comprese le email di rilevanza aziendale;
 - divieto alla trasmissione a terzi di codici utili per l'accesso a sistemi informatici o telematici e all'utilizzo di codici abusivamente procurati.

2. Con riferimento, invece, ai soggetti appaltatori delle seguenti attività:

- conduzione tecnica delle centrali;
- gestione e controllo dell'impianto di centrale e dell'opera di presa;
- controllo degli scarichi di erogazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e delle portate di DMV effettivamente rilasciate;
- telecontrollo e telecomando dell'impianto presidiato H24 per 365 giorni all'anno;
- gestione del protocollo interno con archiviazione digitale della documentazione e della corrispondenza;
- emissione di fatture di vendita e gestione delle fatture in entrata, gestione rapporti con lo studio contabile;
- elaborazione mensile del prospetto dei pagamenti;
- stesura ed invio delle relazioni richieste dai vari enti quali PAT, GSE, Comuni, ecc.;

è fatto obbligo imporre contrattualmente, con clausola espressa di risoluzione in caso di inadempimento, le seguenti attività:

- l'adozione di password personalizzate, su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori, il soggetto cui l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale;
- di tracciare quotidianamente (o con altra periodicità espressamente motivata in contratto) le attività compiute a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti.

Art. 6 - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

6.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia di criminalità organizzata sono:

36. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- 37. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), tratta o trasporto di stranieri in violazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione ex art. 12 comma 3 bis, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p., in relazione agli artt. 600, 601, 601 bis e 602 c.p., nonché in relazione all'art. 12 comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998);**
- 38. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (art. 416 comma 7, in relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies c.p.);**
- 39. Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.**
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- 40. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni,
-

comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

41. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

42. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

43. Delitti previsti dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

44. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo

6.3 Valutazione del rischio e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 7 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001)

7.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono:

45. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

46. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

47. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

48. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

49. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e

gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

50. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

51. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

52. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

53. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

54. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

58. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

59. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

60. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

61. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

62. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 55 | Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); | | |
| 56 | Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); | | |
| 57 | Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); | | |
| 58 | Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); | | |
| 59 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); | | |
| 60 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); | | |
| 61 | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); | | |
| 62 | Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

8.3 Valutazione del rischio e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 9 - I Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001)**9.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia societaria sono:

63. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

64. False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o

del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

65. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

66. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

67. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

68. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

69. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

70. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

71. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

72. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

73. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

74. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis comma 1 c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

75. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

76. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

77. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

78. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

9.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 63 | False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 3 | 2 | 3 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 64 | False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto la Società non opera in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 65 | Impedito controllo (art. 2625 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 66 | Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) | | |
| 67 | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 1 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 68 | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.) | | |
| 69 | Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 70 | Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto la Società non opera in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 71 | Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 1 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 72 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 73 | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) | | |
| 74 | Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis comma 1 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 3 | 2 | 3 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 75 | Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 1 | 2 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 77 | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 76 | Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) | | |
| 78 | False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023] | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto la Società non opera in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea e, dunque, si pone al di fuori del perimetro di applicazione della norma.

9.2 Aree di rischio

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio per la Società in relazione a tale tipologia di reati sono considerate le seguenti:

- a. l'attività di registrazione e produzione dei dati e dei documenti contabili rilevanti ai fini della

-
- successiva predisposizione del bilancio annuale;
- b. l'attività di formazione del bilancio annuale, della nota integrativa, dei prospetti e delle varie comunicazioni sociali previste dalla legge e/o dei documenti diretti ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - c. gli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali;
 - d. la creazione di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo;
 - e. la distribuzione di utili o di riserve;
 - f. l'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni);
 - g. il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie, attuato attraverso le figure della surrogazione, della cessione del credito (di diritto comune o di diritto speciale), dell'accollo di debiti o della delegazione (in tutti i suoi aspetti);
 - h. la transazione e/o la rinuncia relativamente a posizioni creditorie;
 - i. le operazioni societarie straordinarie, quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, acquisti o cessioni di rami di azienda;
 - j. la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - k. i flussi informativi e documentali da e per il Sindaco Unico, da e per i soci, rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai citati soggetti;
 - l. l'attività di controllo sull'operato degli Amministratori in genere e sulle deliberazioni assunte in sede di Consiglio di Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizioni di utili e riserve, formazione fittizia di capitale;
 - m. l'attività di sponsorizzazione e, in generale, di pubblicità;
 - n. l'attività di convocazione e di conduzione delle assemblee;
 - o. l'attività di stipulazione dei contratti di vendita dell'energia elettrica;
 - p. l'attività di conferimento degli incarichi di fornitura di beni o servizi.

9.4 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminosi previste dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 e ritenute maggiormente rilevanti per la Società Masoenergia S.r.l., il presente Modello 231 istituisce un complesso di norme di condotta cogenti, che dovranno essere rispettate, insieme ai protocolli e alle procedure di cui ai successivi capitoli, da tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, da coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e partner, nell'esercizio delle attività facenti capo direttamente alla stessa.

I predetti soggetti aziendali, oltre al rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- è fatto divieto di commettere o, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a configurare, direttamente o indirettamente, i reati societari contemplati dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, implicanti una responsabilità

amministrativa dell'ente;

- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività aziendali;
- i soggetti che rappresentano Masoenergia S.r.l. devono ricevere un esplicito mandato dalla Società stessa, sia che esso si identifichi con il sistema di procure attualmente in vigore presso l'anzidetta Società, sia che esso venga conferito tramite sub-deleghe, nei limiti dei poteri attribuiti al singolo soggetto, chiamato a rappresentare la Società, ciò al fine di garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci un'informazione veritiera e appropriata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gli Amministratori ed il Sindaco Unico devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e, nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la Società, devono attivarsi al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la Società, i soci e i creditori;
- gli Amministratori, il Sindaco Unico e ogni altro soggetto addetto alla contabilità, per la parte di loro competenza, sono tenuti a conservare con diligenza ed ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, sì da consentire agli Amministratori, al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità;
- gli Amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a fornire ampia collaborazione al Sindaco Unico, tramite un flusso informativo costante e documentato, sì da consentire una corretta certificazione del bilancio di esercizio;
- è fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e revisione, demandate al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza e a eventuali Autorità Pubbliche di Vigilanza. A tal fine, è fatto obbligo prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente agli organi ed alle autorità di controllo, tutti i documenti e le informazioni richieste;
- il Sindaco Unico è tenuto ad effettuare l'attività di controllo e monitoraggio mandatagli con diligenza, dando atto in termini veritieri della situazione economico-patrimoniale della Società;
- è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente all'attività aziendale;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della Società (corrieri, piccola cancelleria o altro);

-
- tutti gli Amministratori ovvero i consulenti esterni, nel contesto dell'area a rischio di commissione dei reati societari, nonché delle aree cosiddette strumentali, hanno l'obbligo di segnalare in forma scritta, a favore del responsabile del Presidente e all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;
 - le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari, a qualsiasi fine effettuate, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e l'attività deve essere appropriatamente documentata con rendiconto.

9.5 Protocolli specifici

Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, nonché i collaboratori esterni, al fine di prevenire la commissione dei reati societari, potenzialmente realizzabili nella presente area a rischio, dovranno inoltre uniformarsi ai protocolli di seguito indicati.

a. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2621, 2621 bis c.c.:

- è fatto obbligo di osservare una condotta improntata a principi etici di correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Masoenergia S.r.l. nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili;
- è fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio, mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele", anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a redigere i suddetti documenti in piena rispondenza ai criteri previsti dalla legge e, in particolare, in modo chiaro, veritiero, corretto e rispettoso del principio della prudenza;
- i documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Masoenergia S.r.l. devono esporre ed illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine della veritiera e corretta rappresentazione della situazione della Società;
- è fatto obbligo di prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili. I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il

bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;

- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi a vantaggio dei consulenti esterni o dei partner che non trovino adeguata giustificazione, sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico ricevuto; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse devono essere oggetto di puntuale verifica, così da accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile;
- è fatto obbligo di adozione di password personalizzate su tutti i computer in uso presso la Società, che limitino l'accesso al sistema al personale all'uopo abilitato, sì da consentire sempre di identificare, anche a posteriori il soggetto cui l'operazione (o una sua fase) possa essere imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale.

b. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2626, 2627, 2632, 2633 e 2636 c.c.:

- è fatto obbligo agli amministratori e ai soci di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, dei terzi;
- è fatto divieto di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è fatto divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- è fatto divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, sì da cagionare un danno ai creditori;
- è fatto divieto agire, con atti simulati o fraudolenti, al fine di determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

c. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2635 e 2635 bis c.c.

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisto di beni e servizi o alla vendita dell'energia elettrica;
- è fatto obbligo alla Società predisporre e seguire il Regolamento Acquisti, al fine del corretto svolgimento delle operazioni;
- è fatto divieto accettare da clienti e fornitori regali e omaggi che non siano di modico valore;
- è fatto divieto di effettuare acquisti da fornitori o riconoscere compensi a consulenti che non trovino adeguata giustificazione economica a vantaggio della Società;
- è fatto obbligo segnalare per iscritto al Consiglio di Amministrazione tutti gli eventuali conflitti di interesse nelle varie operazioni aziendali.

9.6 Procedure

In aggiunta ai protocolli previsti dal capitolo precedente, la Società ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire efficacemente la commissione dei reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, definire altresì le seguenti procedure connesse all'esercizio delle attività aziendali di cui alla presente area a rischio.

a) *Con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori, di cui agli artt. 2621, 2621 bis c.c.:*

Occorre innanzitutto ribadire come i bilanci, le relazioni periodiche e le altre comunicazioni sociali debbano essere redatti in ossequio alle norme di legge e alle procedure interne aziendali.

A tal fine, gli Amministratori sono tenuti a rispettare le seguenti procedure:

- tutte le attività di elaborazione dei dati devono avvenire in ossequio ai principi e ai criteri contabili previsti dalla legge;
- i flussi informativi e i processi di elaborazione dei dati devono essere sempre documentati, ai fini della tracciabilità e ricostruibilità ex post di ogni singola operazione contabile;
- le singole bozze di bilancio e delle relazioni devono essere prontamente messe a disposizione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, insieme alle valutazioni espresse dal Sindaco Unico, prima della riunione per la relativa approvazione;
- in presenza di appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali (ad esempio valutazione delle singole partecipazioni), deve essere acquisita una dichiarazione di veridicità e completezza da parte dei soggetti che, materialmente, hanno effettuato la valutazione e/o predisposto l'appostamento contabile, così da responsabilizzarne l'autore;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento dell'attività contabile, quali per esempio il pagamento delle fatture, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, verificando la causale sottostante all'emissione delle singole fatture e tutta la documentazione correlata;
- in applicazione della precedente procedura, le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti e/o dai partner devono essere oggetto di puntuale verifica, attraverso il **visto di conformità reso da almeno due amministratori**, al fine di accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile. Analogamente, anche l'attività di fatturazione attiva va espletata nel più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni aziendali applicabili;
- le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo attraverso previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

b) Con riferimento ai reati societari aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2632 e 2633 c.c.),

si rinvia alle procedure vigenti con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori, in quanto applicabili.

c) Con riferimento ai reati di impedito controllo (art. 2625 c.c.) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.),

devono essere rispettate le seguenti procedure:

- gli Amministratori, il Sindaco Unico e ogni altro soggetto addetto alla contabilità, per la parte di loro competenza, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, sì da consentire al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità;
- gli Amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a fornire ampia collaborazione al Sindaco Unico, tramite un flusso informativo costante e documentato, sì da consentire una corretta certificazione del bilancio di esercizio;
- è fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e revisione, demandate al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza e a eventuali Autorità Pubbliche di Vigilanza. A tal fine, è fatto obbligo prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente agli organi ed alle autorità di controllo, tutti i documenti e le informazioni richieste;
- in ossequio a quanto già previsto nelle precedenti norme di condotta e protocolli, tutti i soggetti aziendali hanno l'obbligo di prestare alle Autorità di Vigilanza la massima collaborazione, fornendo alle stesse, tempestivamente ed integralmente, tutti i documenti e le informazioni richieste. Della documentazione fornita deve essere conservata copia;
- in caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, il Presidente, ovvero altro Amministratore all'uopo delegato, assicura la più ampia e tempestiva collaborazione a tali Autorità, fornendo alle stesse tutte le informazioni, i dati ed i documenti richiesti; delle risultanze d'inchiesta deve essere prontamente informato l'Organismo di Vigilanza.

d) Con riferimento ai reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.),

- La persona apicale che intrattiene con clienti e fornitori deve informare al Consiglio di Amministrazione per iscritto di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, nelle operazioni di acquisto o di vendita. Qualora siano presenti tali problemi, egli si astiene dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure

- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- la Società predispone e segue il Regolamento Acquisti, al fine del corretto svolgimento delle operazioni;
 - nel contesto specifico delle operazioni di vendita dell'energia elettrica, con confronto concorrenziale tra candidati e contestuale scelta del cliente per l'anno successivo, la persona apicale incaricata deve svolgere le operazioni in trasparenza e nel rispetto del Codice Etico. La richiesta di offerta deve essere inviata almeno a tre candidati. Le operazioni di selezione devono essere effettuate dall'incaricato in presenza di almeno un altro amministratore.

Art. 10 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D. Lgs. n. 231/2001)

10.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono:

79. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

80. Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

81. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

82. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

83. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

84. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

85. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

86. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

87. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

88. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

89. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

90. Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a se o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

91. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

92. Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

93. Istigazione a commettere alcuno dei delitti con finalità di terrorismo o dell'ordine democratico (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

94. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

95. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che

promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

96. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

97. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

98. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

99. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

100. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito

ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

101. Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

102. Violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999.

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.*

2.

- a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;*
- b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;*

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:*

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o*

- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.*

Art. 11 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)**11.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto in materia di mutilazione degli organi genitali femminili sono:

103. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*
- Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

11.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 103 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

11.3 Valutazione del rischio e procedure

La condotta incriminata consiste nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 12 - Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)**12.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto contro la personalità individuale sono:

104. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

105. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

106. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

107. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

108. Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

109. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

110. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

111. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

112. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

113. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

12.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 104 | Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); | | |
| 105 | Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); | | |
| 106 | Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); | | |
| 107 | Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); | | |
| 108 | Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.); | | |
| 109 | Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); | | |
| 110 | Tratta di persone (art. 601 c.p.); | | |
| 111 | Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); | | |
| 112 | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); | | |
| 113 | Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

12.3 Valutazione del rischio

Questi reati tutelano il diritto di libertà individuale, in quanto prevedono fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in schiavitù fisica o psichica. Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 13 - Abusi di mercato (art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001)

13.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto l'abuso di mercato sono:

114. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

115. Manipolazione di mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per

l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

13.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 114 | Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) | | |
| 115 | Manipolazione di mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Il reato è stato così valutato in quanto la Società non opera in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea.

13.3 Valutazione del rischio

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto, in quanto la Società non risulta quotata sui mercati finanziari regolamentati italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Art. 14 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)

14.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto l'integrità fisica sono:

116. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

117. Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

14.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 116 | Omicidio colposo (art. 589 c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 4 | 2 | 3 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 117 | Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 3 | 2 | 3 |

14.3 Aree a rischio

Come noto, la Società Masoenergia S.r.l. svolge la propria attività produttiva attraverso l'esternalizzazione della gestione dei processi attraverso contratto d'appalto affidato ad operatore economico privato. In conseguenza di ciò, essa è priva di lavoratori subordinati impiegati all'interno dei due relativi siti produttivi, la cui gestione è demandata alla Società appaltatrice ed

alla forza lavoro dalla stessa impiegata a vario titolo.

Ciò premesso, va osservato che l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 1. [...]c) alle attività di natura organizzativa, quali ... gestione degli appalti ...”* (comma 1).

Inoltre, tale norma specifica poi - al comma 3 - che *“il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

Ne deriva che Masoenergia S.r.l. deve onerare contrattualmente l'appaltatore di specifici adempimenti e requisiti in materia antinfortunistica, nonché prevedere l'applicazione nei suoi confronti del complessivo sistema disciplinare previsto dal Modello 231).

A tale riguardo, si osserva che le attuali *“Linee guida”* di Confindustria per la costruzione dei modelli 231 prevedono che *“al fine di rafforzare l'osservanza di quanto previsto dal decreto 231 da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare deve dotarsi di misure specifiche, che tengano conto dell'estraneità di questi soggetti all'attività dell'impresa.”*, tra le quali vengono espressamente suggerite sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del modello, l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

14.4 Protocolli

Alla luce di quanto sopra esposto, Masoenergia S.r.l. ha ritenuto opportuno inserire all'interno dei contratti di appalto specifiche clausole che generino l'assunzione delle seguenti obbligazioni in capo alla controparte volte a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, e - in particolare - dei succitati Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.):

- obbligo di astensione dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. n. 231/2001;
- espresso impegno all'osservanza dei contenuti del Modello 231 e del Codice Etico di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231 di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al potere di indagine dell'Organismo di Vigilanza di Masoenergia S.r.l.;
- espresso impegno all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.;
- espresso impegno alla redazione di proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi

dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi assunti e obbligo di risarcimento del conseguente danno.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente area a rischio, è fatto obbligo imporre contrattualmente, con clausola espressa di risoluzione in caso di inadempimento, a consulenti, appaltatori e, in generale, a qualsiasi soggetto fornitore di servizi, beni e forza lavoro, l'assunzione delle seguenti obbligazioni:

- rispetto della normativa agente ad oggetto l'organizzazione dell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003 e ss. mm.;
- rispetto della normativa agente ad oggetto la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm..

14.5 Procedure

In aggiunta ai protocolli previsti dal punto precedente, la Società ha ritenuto opportuno definire altresì le seguenti procedure ai fini di un'efficace gestione dei rischi connessi all'esercizio delle attività aziendali di cui alla presente area a rischio:

- obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- obbligo di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 15 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio (art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001)

15.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto l'attività di riciclaggio sono:

118. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

119. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

120. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

121. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

15.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | Ricettazione (art. 648 c.p.) |
| 119 | Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) |
| 120 | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 121 | Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 2 | 1 | 2 |

15.3 Valutazione del rischio

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. rivelano il rischio di commissione del reato di Autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 ter comma 1 del c.p., in diretto collegamento alla commissione di reati Tributari che verranno analizzati nel seguito del presente elaborato.

I reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità dell'ente ex decreto 231 e che, al contempo, possono dare origine anche al delitto di Autoriciclaggio, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Gli ultimi tre reati tributari elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Chi compie un reato tributario, fondamentalmente, intende realizzare un risparmio di imposta e quindi di denaro, che, reimpiegato nella gestione aziendale, configura un reato di autoriciclaggio.

15.4 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose previste dall'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 e ritenute maggiormente rilevanti per la Società Masoenergia S.r.l., il presente Modello 231 istituisce norme di condotta cogenti, che dovranno essere rispettate da tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, da coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e partner, nell'esercizio delle attività facenti capo direttamente alla stessa.

I predetti soggetti aziendali, oltre al rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

-
- è fatto divieto di commettere o, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a configurare, direttamente o indirettamente, i reati societari contemplati dall'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;
 - è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività aziendali;
 - è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla quantificazione delle imposte e al relativo pagamento;
 - è fatto divieto emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed effettuare conseguenti dichiarazioni fraudolente;
 - gli Amministratori e il Sindaco Unico devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e, nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la Società, devono attivarsi al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la Società, i soci e i creditori;
 - gli Amministratori, il Sindaco Unico e ogni altro soggetto addetto alla contabilità, per la parte di loro competenza, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione relativa alle scritture contabili, alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali;
 - il Sindaco Unico è tenuto ad effettuare l'attività di controllo e monitoraggio demandatagli con diligenza, dando atto in termini veritieri della situazione fiscale ed economico-patrimoniale della Società;
 - è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale;
 - tutti gli Amministratori ovvero i consulenti esterni, nel contesto dell'area a rischio di commissione dei reati in oggetto, hanno l'obbligo di segnalare in forma scritta, a favore del Presidente e all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;

15.5 Protocolli specifici

Come noto, la Società Masoenergia S.r.l. svolge la propria attività amministrativa, anche quella relativa agli adempimenti fiscali, attraverso l'esternalizzazione della gestione dei processi ad operatore economico privato, essendo priva di lavoratori subordinati in grado di svolgerla all'interno.

Ne deriva che Masoenergia S.r.l. deve onerare contrattualmente l'affidatario di specifici adempimenti e requisiti in materia di competenza tecnica e professionale nell'ambito contabile e fiscale, nonché prevedere l'applicazione nei suoi confronti del complessivo sistema disciplinare previsto dal Modello 231.

A tale riguardo, si osserva che le attuali "Linee guida" di Confindustria per la costruzione dei

modelli 231 prevedono che “*al fine di rafforzare l’osservanza di quanto previsto dal decreto 231 da parte dei terzi con i quali l’ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare deve dotarsi di misure specifiche, che tengano conto dell’estraneità di questi soggetti all’attività dell’impresa.*”, tra le quali vengono espressamente suggerite sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del modello, l’applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l’impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

Alla luce di quanto sopra esposto, Masoenergia S.r.l. ha ritenuto opportuno inserire all’interno dei contratti di prestazione professionale specifiche clausole che generino l’assunzione delle seguenti obbligazioni in capo alla controparte, volte a prevenire la realizzazione dei reati previsti all’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001, relativi in particolare all’Autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter c.p.:

- obbligo di astensione dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. n. 231/2001;
- espresso impegno all’osservanza dei contenuti del Modello 231 e del Codice Etico di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231 di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al potere di indagine dell’Organismo di Vigilanza di Masoenergia S.r.l.;
- assunzione di responsabilità a svolgere l’incarico conferito con adeguata competenza tecnica e professionale;
- l’impiego di personale adeguatamente formato;
- risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi assunti e obbligo di risarcimento del conseguente danno.

Art. 16 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

16.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto l’attività di riciclaggio sono:

122. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o

comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

123. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

124. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

125. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la Società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

16.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 122 | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) | | |
| 123 | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) | | |
| 124 | Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) | | |
| 125 | Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024] | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

16.3 Valutazione del rischio

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 17 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001)**17.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto il diritto d'autore sono:

126. Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a bis, Legge n. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

127. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171 comma 3, Legge n. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni

- di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

128. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1, Legge n. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

129. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2, Legge n. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

130. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, Legge n. 633/1941)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a

qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

131. Mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, Legge n. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

132. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, Legge n. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

17.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1, Legge n. 633/1941) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Non si configura il rischio di commettere il presente reato, in quanto Masoenergia non è proprietaria di specifici software gestionali, delegando all'esterno l'attività amministrativa e di manutenzione.

| 126 | Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941); | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 127 | Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171 comma 3, L. n. 633/1941); | | |
| 129 | Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2, L. n. 633/1941); | | |
| 130 | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. n. 633/1941); | | |
| 131 | Mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L. n. 633/1941); | | |
| 132 | Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, L. n. 633/1941) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

17.3 Valutazione del rischio

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto, in quanto tutta l'attività amministrativa e gestionale è demandata ad operatori esterni.

Art. 18 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001)**18.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria sono:

133. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

18.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 133 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

18.3 Valutazione del rischio

La condotta illecita consiste nel, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 19 - Reati in materia ambientale (art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)**19.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto la tutela ambientale sono:

134. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,*

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

135. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

136. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

137. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

138. Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis ss. c.p. (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

139. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

140. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

141. Reati relativi alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

142. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

143. Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela delle acque (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

144. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D. Lgs. n. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

145. Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

146. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

147. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

148. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7, 8, D. Lgs. n. 152/2006)

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

149. Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela dell'aria (art. 279 comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

2. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

150. Reati relativi alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549);

Art. 3

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere

concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

151. Reati relativi alla violazione della disciplina volta a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202).

Art. 8

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 9

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

19.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 134 | Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 3 | 1 | 3 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 136 | Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 3 | 1 | 3 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 138 | Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis ss. c.p. (art. 452 octies c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 3 | 1 | 2 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 139 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 2 | 2 | 1 | 2 |

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 135 | Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) | | |
| 137 | Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) | | |
| 140 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) | | |
| 141 | Reati relativi alla violazione delle norme che regolamentano il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150) | | |
| 142 | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) | | |
| 143 | Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela delle acque (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 144 | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 145 | Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 146 | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 147 | Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 148 | Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7, 8, D. Lgs. n. 152/2006) | | |
| 149 | Reati relativi alla violazione della disciplina in materia di tutela dell'aria (art. 279 comma 5, D. Lgs. n. | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 152/2006) | | |
| 150 | Reati relativi alla violazione delle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549) | | |
| 151 | Reati relativi alla violazione della disciplina volta a ridurre l'inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

19.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. rivelano il rischio di commissione dei seguenti specifici reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis ss. c.p. (art. 452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

a) Con riferimento a quanto alle fattispecie di Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) e Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis ss. c.p. (art. 452 octies c.p.):

Con riferimento ai soggetti appaltatori dell'attività di conduzione della centrale, nonché del controllo dell'impianto di centrale e delle opere di presa, è fatto obbligo, a pena di risoluzione del rapporto, imporre contrattualmente l'onere di comunicare eventuali difformità rispetto al corretto rilascio del Deflusso Minimo Vitale alle Autorità pubbliche competenti, ivi compreso il Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche P.A.T. e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

b) Con riferimento a quanto alle fattispecie di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.):

Con riferimento ai soggetti appaltatori dell'attività di pulizia degli impianti produttivi, è fatto obbligo imporre contrattualmente - con clausola espressa di risoluzione in caso di inadempimento - l'onere di regolare smaltimento dei rifiuti, con obbligo di consegna di documentazione attestante dello stesso smaltimento. A tal fine, il contratto di appalto dovrà inderogabilmente prevedere una specifica e congrua voce di spesa relativa all'attività di smaltimento.

Art. 20 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)**20.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto l'impiego di cittadini irregolari sono:

152. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

153. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998) - 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

20.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 152 | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998; art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998). | | |
| 153 | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

20.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

La condotta illecita consiste nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

E' fatto obbligo imporre contrattualmente a consulenti, appaltatori e, in generale, a qualsiasi soggetto fornitore di servizi, beni e forza lavoro, con clausola espressa di risoluzione in caso di inadempimento, l'impegno all'utilizzo di forza lavoro attraverso soggetti regolarmente presenti sul territorio dello Stato.

Art. 21 - Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)**21.1 Tipologia dei reati**

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto razzismo e xenofobia sono:

154. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

21.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 154 | Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

21.3 Valutazione del rischio

I delitti di razzismo e xenofobia puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 22 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

22.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

155. Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse

regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

156. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

22.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 155 | Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) | | |
| 156 | Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

22.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 23 - Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

23.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

157. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali

fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

158. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

159. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

160. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

161. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

162. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

163. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

164. Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

23.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157 | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) |
| 158 | Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) |
| 159 | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 160 | Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000) | | |
| 161 | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000) | | |
| 162 | Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] | | |
| 163 | Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] | | |
| 164 | Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024] | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 3 | 3 | 2 | 3 |

23.3 Valutazione del rischio

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. rivelano il rischio di commissione dei seguenti reati Tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Gli ultimi tre reati tributari elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

23.4 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminoso previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 e ritenute maggiormente rilevanti per la Società Masoenergia S.r.l., il presente Modello 231 istituisce alcune norme di condotta cogenti, che dovranno essere rispettate da tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, da coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e partner, nell'esercizio delle attività facenti capo direttamente alla stessa.

I predetti soggetti aziendali, oltre al rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- è fatto divieto di commettere o, tentare di commettere o concorrere alla realizzazione di

qualunque azione od omissione, idonea a configurare, direttamente o indirettamente, i reati societari contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, implicanti una responsabilità amministrativa dell'ente;

- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività aziendali;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla quantificazione delle imposte e al relativo pagamento;
- è fatto divieto emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed effettuare conseguenti dichiarazioni fraudolente;
- gli Amministratori e il Sindaco Unico devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e, nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la Società, devono attivarsi al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la Società, i soci e i creditori;
- gli Amministratori, il Sindaco Unico e ogni altro soggetto addetto alla contabilità, per la parte di loro competenza, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione relativa alle scritture contabili, alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali;
- il Sindaco Unico è tenuto ad effettuare l'attività di controllo e monitoraggio demandatagli con diligenza, dando atto in termini veritieri della situazione fiscale ed economico-patrimoniale della Società;
- è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale;
- tutti gli Amministratori ovvero i consulenti esterni, nel contesto dell'area a rischio di commissione dei reati in oggetto, hanno l'obbligo di segnalare in forma scritta, a favore del Presidente e all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;

23.5 Protocolli specifici

Come noto, la Società Masoenergia S.r.l. svolge la propria attività amministrativa, anche quella relativa agli adempimenti fiscali, attraverso l'esternalizzazione della gestione dei processi ad operatore economico privato, essendo priva di lavoratori subordinati in grado di svolgerla all'interno.

Ne deriva che Masoenergia S.r.l. deve onerare contrattualmente l'affidatario di specifici adempimenti e requisiti in materia di competenza tecnica e professionale nell'ambito contabile e fiscale, nonché prevedere l'applicazione nei suoi confronti del complessivo sistema disciplinare previsto dal Modello 231.

A tale riguardo, si osserva che le attuali "Linee guida" di Confindustria per la costruzione dei modelli 231 prevedono che *"al fine di rafforzare l'osservanza di quanto previsto dal decreto 231"*

da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare deve dotarsi di misure specifiche, che tengano conto dell'estraneità di questi soggetti all'attività dell'impresa.", tra le quali vengono espressamente suggerite sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del modello, l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

Alla luce di quanto sopra esposto, Masoenergia S.r.l. ha ritenuto opportuno inserire all'interno dei contratti di prestazione professionale specifiche clausole che generino l'assunzione delle seguenti obbligazioni in capo alla controparte, volte a prevenire la realizzazione dei reati previsti all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:

- obbligo di astensione dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. n. 231/2001;
- espresso impegno all'osservanza dei contenuti del Modello 231 e del Codice Etico di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231 di Masoenergia S.r.l.;
- espressa sottoposizione al potere di indagine dell'Organismo di Vigilanza di Masoenergia S.r.l.;
- assunzione di responsabilità a svolgere l'incarico conferito con adeguata competenza tecnica e professionale;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi assunti e obbligo di risarcimento del conseguente danno.

Art. 24 - Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]

24.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

165. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci voltei diritti di confine dovuti chiunque:

- a) *introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) *scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) *è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) *porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o*

nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

166. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

167. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

168. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

169. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

170. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

171. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

172. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

173. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

174. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

175. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

176. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato Società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

177. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

178. Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

179. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

24.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 165 | Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 166 | Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 167 | Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 168 | Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 169 | Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 170 | Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 171 | Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 172 | Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 173 | Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 174 | Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 175 | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 176 | Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 177 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 178 | Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| 179 | Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

24.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 25 - Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

25.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

180. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro

1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

181. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

182. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

183. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

184. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

185. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

186. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di

tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

187. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

188. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

25.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) |
| 181 | Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) |
| 182 | Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) |
| 183 | Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) |
| 184 | Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) |
| 185 | Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) |
| 186 | Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) |
| 187 | Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 188 | Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

25.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 26 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecimes, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

26.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

189. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

190. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

26.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 189 | Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) | | |
| 190 | Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) | | |
| | | | |
| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

26.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 27 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

27.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

191. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

192. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.¹¹¹La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.¹¹²La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

193. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

*Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.*

194. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

195. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

196. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

197. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

198. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

**199. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Allo stesso tenore della stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

27.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) |
| 192 | Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) |
| 193 | Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) |
| 194 | Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) |
| 195 | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) |
| 196 | Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) |
| 197 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) |
| 198 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) |
| 199 | Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.) |

| Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale | RISCHIO DI REATO |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

27.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.

Art. 28 - Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

28.1 Tipologia dei reati

I reati attualmente previsti dal Decreto aventi ad oggetto quanto sopra sono:

200. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei

casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

201. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

202. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

203. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

204. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

205. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

206. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

28.2 Tabelle valutazione del Rischio

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 200 | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) | | |
| 201 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) | | |
| 202 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) | | |
| 203 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) | | |
| 204 | Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) | | |
| 205 | Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) | | |
| 206 | Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) | | |
| | | | |
| | Probabilità di verifica | Danno derivante | Vulnerabilità aziendale |
| | RISCHIO DI REATO | | |
| | 0 | 0 | 0 |

28.3 Valutazione del rischio, protocolli e procedure

Le aree aziendali facenti capo a Masoenergia S.r.l. non rivelano, al momento, il rischio di commissione dei reati in oggetto.